

**CONTRATTO REGIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI
DELLE IMPRESE ARTIGIANE DEL SETTORE
ORAFI/ARGENTIERI - ODONTOTECNICI**

Il giorno 02 novembre 2010, presso la sede della Confartigianato del Veneto in Marghera - Venezia,

tra

la **CONFARTIGIANATO DEL VENETO**, rappresentata dal presidente Claudio Miotto, dai presidenti regionali di categoria Onorio Zen e Enrico Tolio con l'assistenza del segretario regionale Luciano Braga, del Responsabile della Divisione Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto e di Oscar Rigoni funzionario dell'ufficio medesimo;

la **CNA del Veneto**, rappresentata dal Presidente Oreste Parisato, dai dirigenti regionali di categoria Arduino Zappaterra, e Vannio Gambarotto, dai responsabili di categoria Marco Troncon ed Emanuela Barbiero assistiti dal Segretario Generale Mario Borin e dal responsabile delle relazioni sindacali Luigi Fiorot;

la **CASARTIGIANI Veneto** rappresentata dal Presidente Roberto Pignata, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando, dal Responsabile alle Relazioni Sindacali Zenone Giuliano e dal signor Umberto D'Aliberti;

e


- la **FIM - CISL del Veneto**, rappresentata dal signor Maurizio Geron

- la **UILM - UIL del Veneto**, rappresentata dal signor Carlo Biasin;

è stata stipulato il seguente contratto regionale di lavoro

Premesso che:

- E' comune avviso delle parti che la grave crisi che sta attraversando il settore, dovuta alla contrazione dei consumi ed ai nuovi processi di delocalizzazione in atto, sta producendo un restringimento della base produttiva;
- In un contesto di tal genere è importante mantenere un equilibrato e continuativo assetto delle relazioni sindacali che permettano di attivare tutti gli strumenti utili alle imprese ed ai lavoratori
- Considerate le trattativa per il rinnovo del CCNL tuttora in corso;
- Tenuto conto che, in scadenza dei CCRL dei settori orafi ed odontotecnico, e' volontà delle parti di continuare a mantenere un sistema basato sui premi di produttività del settore, attraverso l'applicazione delle specifiche normative.
- Considerato che l'applicazione della decontribuzione avverrà sulla base della legge 122/10 che prevede specifica autorizzazione da parte dell'INPS.



1 - SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente accordo si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese artigiane della Regione Veneto dei settori **orafa e argentero**; si applica altresì ai dipendenti delle imprese del settore **odontotecnico** indipendentemente dalla ragione sociale e dall'inquadramento aziendale.

2 - AZIONI DI CONCERTAZIONE PER LE POLITICHE DI SETTORE NEL VENETO

Le Imprese dei settori orafa-argentero ed odontotecnico da tempo attraversano una lunga e complessa fase di ristrutturazione che hanno diverse origini ma concomitanti sviluppi. Il **comparto orafa**, con una sua originaria base produttiva principalmente nella provincia di Vicenza e successiva ramificazione in quasi tutte le province del veneto, ha subito nel corso degli anni una fortissima contrazione sia come numero di imprese che di dipendenti. L'ingresso nel mercato mondiale di forti competitor mondiali che hanno basato il loro sviluppo sull'applicazione nel rapporto di lavoro di norme assolutamente inconciliabili con l'impostazione normalmente presente in europa ha di fatto progressivamente escluso le imprese artigiane venete dai mercati di riferimento. La gravissima crisi del 2008 ha portato ulteriori pesanti ripercussioni sulle aziende aumentando la situazione di disagio tra gli imprenditori e i dipendenti.

Un processo di selezione drammatico, lento ma inesorabile che ha colpito principalmente l'area di insediamento storico delle imprese orafe. Oggi, il settore conta ancora circa 450 imprese con duemila dipendenti per il 64 % composti da maestranza femminile.

Condividendo il fatto che le problematiche del settore possono essere affrontate attraverso l'individuazione di alcune priorità su iniziative condivise da attivare, le parti concordano di porre in atto le seguenti azioni per salvaguardare la tipicità del lavoro artigiano e della piccola impresa attraverso:

- 1) Valorizzazione del prodotto, in particolare il gioiello, nell'ambito del "made in italy", attraverso una azione promozionale nei confronti dell'estero a favore delle imprese artigiane prive dello specifico brand.
- 2) Attivazione delle politiche di sostegno all'integrazione tra imprese attraverso accorpamenti (a titolo esemplificativo consorzi, ATI, cooperative, acquisizioni, mini-holding, reti di imprese) al fine di razionalizzare il sistema produttivo e renderlo più competitivo.
- 3) Attivazione di corsi scolastici (sia nell'ambito pubblico che nell'ambito dei CFP) che preservino la riproduzione del mestiere orafa e che siano in grado nel contempo di portare innovazione nel settore. Sotto questo profilo è indispensabile una nuova impostazione che veda indispensabile un approccio verso design come elemento costitutivo del sapere scolastico.

Il settore **odontotecnico** a sua volta ha iniziato una fase di decrescita fin dalla crisi del 1992/93 ed ha visto molte imprese del settore procedere ad una progressiva riduzione del personale. Tra le cause di tale declino la temporanea oggettiva riduzione della capacità di spesa delle famiglie e la competizione da parte di laboratori esteri basata soprattutto sul forte abbattimento dei costi, senza alcuna garanzia sui prodotti utilizzati. Rispetto alla crisi della metà degli anni 90 è stata confermata la ridotta capacità di spesa dovuta, oltre alla

recentissima crisi del 2008, anche al forte lievitare della problematica previdenziale (vale a dire la questione pensionistica).

Oggi, il settore conta ancora circa 380 imprese con poco meno di mille dipendenti.

Certamente l'attività delle imprese appare, a differenza di molte altre imprese artigiane, intrinsecamente connessa alla questione del welfare in Italia, in particolare a quella della spesa destinata alla prevenzione sanitaria.

Condividendo il fatto che alcune problematiche del settore possono essere affrontate attraverso l'individuazione di alcune priorità di iniziative condivise da attivare, le parti concordano di porre in atto le seguenti azioni per salvaguardare il lavoro del comparto odontotecnico attraverso:

1. Attivazione delle politiche di sostegno all'integrazione tra imprese attraverso accorpamenti (a titolo esemplificativo consorzi, ATI, cooperative, acquisizioni, mini-holding, reti di imprese) al fine di razionalizzare il sistema produttivo e renderlo più competitivo.
2. Attivazione di corsi scolastici (sia nell'ambito pubblico che nell'ambito dei CFP) che preservino la riproduzione del mestiere e che siano in grado nel contempo di portare innovazione nel settore.
3. Attività di promozione, anche presso le forme di sanità integrativa, per un sostegno dell'attività di prevenzione e di "certificazione" del prodotto.

3 - CONFERMA NORMATIVA PRECEDENTI CCRL

Vengono confermate le normative contenute nei precedenti CCRL di settore a meno che non siano modificate dalla presente intesa. In particolare si conferma l'istituto salariale regionale, evidenziato nel cedolino paga come IRR, con le condizioni e le modalità in vigore alla data di stipula del presente accordo regionale.

4 - ACCANTONAMENTO ANNUO DI COMPENSAZIONE (banca ore)


Fermo restando l'istituto della flessibilità e del conto ore individuale, al fine di compensare normalmente i periodi di minor attività produttiva con permessi che garantiscono al lavoratore una maggior copertura previdenziale e di retribuzione, senza per questo elevare il costo del lavoro, le parti concordano la costituzione, a far data dal 1° gennaio 2011 di un "Accantonamento annuo di compensazione" (BANCA ORE) che comprenderà:

- le quote orarie spettanti annualmente per festività coincidenti con la domenica ivi inclusa la festività del 4 novembre
- le quote orarie eventualmente spettanti per festività cadenti nella sesta giornata della settimana nel caso di distribuzione dell'orario settimanale in cinque giorni.
- i permessi retribuiti relativi alle festività soppresse previsti dal CCNL
- le 16 ore di permessi retribuiti all'anno previsti dal CCNL:

Il monte ore così costituito nel corso dell'anno verrà utilizzato dall'azienda per far fronte a periodi di minore attività lavorativa tramite la concessione di permessi retribuiti.

Il monte ore avrà maturazione per dodicesimi nell'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre).

Nel caso di fermate collettive ai lavoratori che non avessero maturato le necessarie quote orarie (es. neoassunti etc) saranno concessi i permessi non retribuiti necessari per far fronte alla fermata collettiva.



In ogni caso, del monte ore come sopra costituito, 16 ore di permessi retribuiti all'anno sono a disposizione del lavoratore per proprie esigenze personali.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro al lavoratore sarà corrisposto quanto accantonato a tale titolo

Di norma, con la mensilità di settembre di ogni anno, saranno liquidate ai dipendenti, a partire dal 2012, con la retribuzione in atto, le quote orarie del "monte ore" maturate sino al 31.12 dell'anno precedente e non ancora utilizzate.

Norma transitoria

Viene confermata fino al 31 dicembre 2010 la banca ore adottata dalle imprese in virtù di precedenti regolamentazioni contrattuali.

5 - SPERIMENTAZIONE SULLA FORMAZIONE INIZIALE IN MATERIA DI SICUREZZA

Le parti intendono promuovere una specifica azione formativa e di sensibilizzazione in materia di sicurezza valevole anche ai sensi dell'art. 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008. L'intervento sarà organizzato come un'azione sperimentale, da attivare a partire dal 1 gennaio 2011, finalizzata in primo luogo alla formazione/sensibilizzazione dei lavoratori di primo impiego all'atto dell'inserimento in impresa, da realizzarsi con un intervento formativo della durata di 3 ore che preveda:

- una differenziazione dell'intervento sulla base delle diverse tipologie aziendali;
- il coinvolgimento nella progettazione degli interventi delle strutture formative provinciali delle parti sociali e gli enti pubblici preposti ;
- l'intervento formativo si dovrà articolare in una breve lezione di presentazione frontale, verranno coinvolti gli RTLS per la presentazione del sistema della sicurezza dell'artigianato, d'intesa con gli operatori dello sportello territoriale della sicurezza presso le sedi delle associazioni artigiane; saranno previsti test di verifica; analisi e confronto di casi concreti, proposti dagli stessi partecipanti.

I corsi verranno svolti in orario di lavoro.

Le parti intendono attivare un finanziamento dell'attività corsuale attraverso i Fondi categoriali dedicati alla formazione, prevedendo nel contempo una misura premiale destinata ai lavoratori che aderiranno a tale corsi sotto forma di rimborso spese, con la possibilità di estendere detto intervento anche ai lavoratori già in forza presso la stessa azienda. A tale sperimentazione non sono tenuti a partecipare i lavoratori che abbiano svolto una simile attività attraverso iniziative promosse dal COBIS e/o realizzate direttamente dall'impresa.

La formazione potrà essere svolta presso i centri formativi promossi dalle associazioni provinciali dell'artigianato ovvero in impresa. Le parti ritengono di coinvolgere nel progetto il COBIS.



6. - VERSAMENTI E PRESTAZIONI DI SECONDO LIVELLO EBAV SETTORE ORAFO

Le parti riconfermano i versamenti ed i fondi di secondo livello già attivati in precedenza.

Fondo categoriale per la gestione di crisi area settore

Considerata la necessità di avere a disposizione una congrua dotazione di risorse per far fronte alla sospensione del rapporto di lavoro dovuta alle difficoltà delle imprese, le parti confermano sia la parziale destinazione al fondo area settore di ciascun settore della quota di € 2,50 (di cui € 2,00 a carico ditta ed € 0,50 a carico dipendente), già prevista dall'accordo interconfederale regionale del 21 settembre 2009 come il mantenimento della stessa dopo il 31 dicembre 2011.

A partire dal 2011 alla fine di ogni anno i fondi dovranno mantenere una consistenza di SETTORE ORAFO di € 20.000=

la parte eccedente questa cifra sarà ridestinata secondo le seguenti percentuali:

- 30% fondo sussidi assistenziali,
- 25% fondo ambiente e sicurezza,
- 25% fondo professionalità,
- 10% fondo promozione,
- 10 % fondo formazione

Nel caso in cui il fondo crisi area settore non raggiunga la consistenza prevista, il Comitato di categoria si provvederà ad uno storno dagli altri fondi in proporzione all'entità dell'alimentazione definita contrattualmente.

Alimentazione dei fondi di secondo livello:

Le parti, anche sulla base delle iniziative previste al punto 2 della presente intesa, convengono quanto segue:

Contribuzioni a carico di imprese e lavoratori

A far data dal 1.3.2011 le imprese verseranno per le gestioni di 2° livello ulteriori 2,26 euro per dodici mensilità.

Sempre a far data dal 1.3.2011 i lavoratori verseranno per le gestioni di 2° livello ulteriori 0,96 euro per dodici mensilità.

Pertanto dalla medesima data i fondi categoriali avranno la seguente complessiva alimentazione mensile:

FONDI	IMPRESE	LAVORATORI
promozione	€ 2,03	/
formazione	€ 0,47	€ 0,10
sussidi ass.li	€ 0,50	€ 1,00
Professionalità	€ 0,60	€ 1,00
ambiente e sicurezza	€ 0,60	/
fondo crisi area settore	€ 2,75	€ 0,65
TOTALE	€ 6,95	€ 2,75

▪ Nuova prestazione all'interno del fondo professionalità

Le parti convengono che all'interno del fondo professionalità, secondo le modalità che saranno stabilite dal Comitato di categoria, sia attivata una nuova prestazione destinata alle imprese che, a partire dal 1 gennaio 2011, abbiano in forza un dipendente assente per maternità/paternità.

▪ Nuova prestazione all'interno del fondo promozione

Le parti convengono che all'interno del fondo promozione, secondo le modalità che saranno stabilite dal Comitato di categoria, sia attivata una nuova prestazione destinata alle imprese che partecipino a progetti di innovazione del prodotto, in particolare per quanto concerne il design.

Formazione: le parti convengono che all'interno del fondo formazione saranno previsti "voucher" destinati alle imprese che hanno sostenuto spese per corsi di aggiornamento individuale tecnico-professionale, organizzati anche da Enti o Istituti o soggetti diversi da quelli convenzionati

7. - VERSAMENTI E PRESTAZIONI DI SECONDO LIVELLO EBAV SETTORE ODONTOTECNICO

Le parti riconfermano i versamenti ed i fondi di secondo livello già attivati in precedenza.

Fondo categoriale per la gestione di crisi area settore

Considerata la necessità di avere a disposizione una congrua dotazione di risorse per far fronte alla sospensione del rapporto di lavoro dovuta alle difficoltà delle imprese, le parti confermano sia la parziale destinazione al fondo area settore di ciascun settore della quota di € 2,50 (di cui € 2,00 a carico ditta ed € 0,50 a carico dipendente), già prevista dall'accordo interconfederale regionale del 21 settembre 2009 come il mantenimento della stessa dopo il 31 dicembre 2011.

A partire dal 2011 alla fine di ogni anno i fondi dovranno mantenere una consistenza di € 15.000,=

la parte eccedente questa cifra sarà ridestinata secondo le seguenti percentuali:

- 30% fondo sussidi assistenziali,
- 25% fondo ambiente e sicurezza,
- 25% fondo professionalità,
- 10% fondo promozione,
- 10 % fondo formazione

Nel caso in cui il fondo crisi area settore non raggiunga la consistenza prevista, il Comitato di categoria provvederà ad uno storno dagli altri fondi in proporzione all'entità dell'alimentazione definita contrattualmente.

Alimentazione dei fondi di secondo livello:

Le parti, anche sulla base delle iniziative previste al punto 2 della presente intesa, convengono quanto segue:

Contribuzioni a carico di imprese e lavoratori

A far data dal 1.3.2011 le imprese verseranno per le gestioni di 2° livello 0,81 euro per dodici mensilità

Sempre a far data dal 1.3.2011 i lavoratori verseranno per le gestioni di 2° livello ulteriori 0,20 euro per dodici mensilità

Pertanto dalla medesima data i fondi categoriali avranno la seguente complessiva alimentazione mensile:

FONDI	IMPRESE	LAVORATORI
promozione	€ 1,47	/
formazione	€ 0,70	€ 0,36
sussidi ass.li	€ 0,80	€ 0,52
Professionalità	€ 0,60	€ 0,52
ambiente e sicurezza	€ 0,36	/
fondo crisi area settore	€ 2,50	€ 0,60
TOTALE	€ 6,43	€ 2,00

▪ Nuova prestazione all'interno del fondo professionalità

Le parti convengono che all'interno del fondo professionalità, secondo le modalità che saranno stabilite dal Comitato di categoria, sia attivata una nuova prestazione destinata alle imprese che, a partire dal 1 gennaio 2011, abbiano in forza un dipendente assente per maternità/paternità.

Formazione: le parti convengono che all'interno del fondo formazione saranno previsti "voucher destinati alle imprese che hanno sostenuto spese per corsi di aggiornamento individuale tecnico-professionale, organizzati anche da Enti o Istituti o soggetti diversi da quelli convenzionati.

8 - ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE (EET)

8.1 Clausole generali erogazione EET

Viene istituito un elemento economico territoriale (EET) regionale collegato all'andamento produttivo rispettivamente del settore "orafo" e del settore "odontotecnico".

L'EET sarà corrisposto, solo a seguito della verifica dei parametri nel periodo di riferimento, nelle decorrenze di seguito indicate:

EET 2010 (periodo di riferimento maggio 2010 – aprile 2011):

erogazione a decorrere dal 1 luglio 2011 al 30 giugno 2012

EET 2011 (periodo di riferimento maggio 2011 – aprile 2012):

erogazione dal 1 luglio 2012 al 30 giugno 2013

EET 2012 (periodo di riferimento maggio 2012 – aprile 2013)

erogazione dal 1 luglio 2013 al 30 giugno 2014

Tale elemento è omnicomprensivo, viene escluso dal calcolo del TFR ed include le incidenze su ferie, gratifica natalizia e/o tredicesima mensilità ed ogni altro istituto diretto, indiretto e differito derivante da legge o da contratto ed ha le caratteristiche di cui all'art.1 c. 67 legge 247 del 24/12/2007 e successive modificazioni ed ai relativi decreti applicativi, ivi compreso quanto previsto dall'art.53 della legge 122/10 (contratto di produttività).

Le parti concordano che, in mancanza di rinnovo del CCRL entro il 30.06.2014, l'EET verrà erogato con le stesse modalità, condizioni, quantità e durata anche relativamente al periodo 1° luglio 2014 e sino al 30 giugno 2015 (periodo di riferimento maggio 2013 - aprile 2014).-

Le misure orarie/ mensili e le specifiche per ogni settore sono elencati nei punti che seguono:

8.2 Tabella EET per il settore ORAFO - ARGENTIERO

Tabella E.E.T. (periodo erogazione/quota mensile)

LIVELLI	Erogazione dal 01.07.2011	Erogazione dal 01.07.2012	Erogazione dal 01.07.2013
1°	26,32	29,32	32,32
2°	23,46	26,46	29,46
3°	19,91	22,91	25,91
4°	18,00	21,00	24,00
5°	16,78	19,78	22,78
6°	15,14	18,14	21,14

Tabella E.E.T. (periodo erogazione/quota oraria)

LIVELLI	Erogazione dal 01.07.2011	Erogazione dal 01.07.2012	Erogazione dal 01.07.2013
1°	0,15214	0,16948	0,18682
2°	0,13561	0,15295	0,17029
3°	0,11509	0,13243	0,14977
4°	0,10405	0,12139	0,13873
5°	0,09699	0,11434	0,13168
6°	0,08751	0,10486	0,12220

L'elemento economico territoriale sarà erogato con le modalità indicate al punto 8.1 solo se la verifica relativa al periodo di riferimento di almeno due dei parametri sotto elencati darà esito positivo:

- numero di imprese non inferiore del 15% rispetto al numero di imprese del periodo precedente a quello di riferimento (fonte EBAV);
- numero lavoratori non inferiore al 20% rispetto al numero dei lavoratori del periodo precedente a quello di riferimento (fonte EBAV);
- numero di ore medie di sospensione non superiori a 130 ore annue per dipendente nel periodo di riferimento- (fonte EBAV).

L'elemento economico territoriale (EET) regionale di cui sopra non sarà comunque erogato nelle aziende che:

- nel periodo di riferimento abbiano effettuato più di 180 ore medie di sospensione con utilizzo della DS e della CIG in deroga o di altri ammortizzatori per lavoratore;

- per l'EET 2010: al 31 dicembre 2010 abbiano un numero di dipendenti inferiore rispetto a quelli in forza al 31 dicembre 2009
- per l'EET 2011: al 31 dicembre 2011 abbiano un numero di dipendenti inferiore rispetto a quelli in forza al 31 dicembre 2010;
- per l'EET 2012: al 31 dicembre 2012 abbiano un numero di dipendenti inferiore rispetto a quelli in forza al 31 dicembre 2011;

La mancata erogazione dell'EET da parte delle aziende avviene solo nel caso in cui si verificano congiuntamente le due fattispecie sopraindicate.

L'EET viene erogato per tutte le ore effettivamente lavorate (ordinarie e straordinarie) a tutti i dipendenti (quadri, impiegati, operai, ad eccezione dei lavoratori a domicilio) in forza nel settore artigiano orafo-argentiero nel periodo di riferimento con le seguenti specifiche:

- agli apprendisti assunti sulla base della legge 196/97 pur non essendo questi direttamente coinvolti nella produttività aziendale o in forme produttive ad incentivo, ma contribuendo comunque all'andamento complessivo del settore, come condizione di miglior favore sarà riconosciuto l'EET, nella misura del 70% dell'importo spettante all'operaio del "livello 5°" a condizione che possano far valere un'anzianità aziendale di 6 (sei) mesi nel periodo di riferimento;
- ferme restando le regole di cui sopra l'EET non è erogato nel periodo di contratto di inserimento ma inizierà ad essere corrisposto a tali lavoratori nel mese in cui avviene la loro conferma a tempo indeterminato. A tale riguardo il contratto di inserimento è considerato utile ai fini della maturazione dell'anzianità aziendale del periodo di riferimento;
- ai fini dell'erogazione del premio saranno considerate come ore lavorate le ore di permessi retribuiti per assemblee e le ore di permesso per l'esercizio di cariche sindacali elettive previste dal contratto regionale di lavoro. Inoltre la retribuzione riconosciuta al dipendente assente per infortunio sul lavoro avvenuto all'interno dell'azienda dovrà tener conto anche dell'EET;-
- l'EET è escluso ai fini del computo del TFR.-

8.3 Tabella EET per il settore ODONTOTECNICO

Tabella E.E.T. (periodo erogazione/quota mensile)

LIVELLI	Erogazione dal 01.07.2011	Erogazione dal 01.07.2012	Erogazione dal 01.07.2013
1 S	55,75	58,75	61,75
1	47,35	50,35	53,35
2	42,76	45,76	48,76
3	35,63	38,63	41,63
4	31,81	34,81	37,81
5	29,26	32,26	35,26
6	26,97	29,97	32,97

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top, a circular stamp, and several other initials and signatures at the bottom.

Tabella E.E.T. (periodo erogazione/quota oraria)

LIVELLI	Erogazione dal 01.07.2011	Erogazione dal 01.07.2012	Erogazione dal 01.07.2013
1 S	0,32225	0,33960	0,35694
1	0,27370	0,29104	0,30838
2	0,24717	0,26451	0,28185
3	0,20595	0,22329	0,24064
4	0,18387	0,20121	0,21855
5	0,16913	0,18647	0,20382
6	0,15590	0,17324	0,19058

L'elemento economico territoriale sarà erogato con le modalità indicate al punto 8.1 solo se la verifica relativa al periodo di riferimento di almeno due dei parametri sotto elencati darà esito positivo:

- numero di imprese non inferiore del 15 % rispetto al numero di imprese del periodo precedente a quello di riferimento (fonte EBAV);
- numero lavoratori non inferiore al 20 % rispetto al numero dei lavoratori del periodo precedente a quello di riferimento (fonte EBAV);
- numero di ore medie di sospensione non superiori a 130 ore annue per dipendente nel periodo di riferimento- (fonte EBAV).

L'elemento economico territoriale (EET) regionale di cui sopra non sarà comunque erogato nelle aziende che:

- nel periodo di riferimento abbiano effettuato più di 150 ore medie di sospensione con utilizzo della DS e della CIG in deroga o di altri ammortizzatori per lavoratore;
- per l'EET 2010: al 31 dicembre 2010 abbiano un numero di dipendenti inferiore rispetto a quelli in forza al 31 dicembre 2009
- per l'EET 2011: al 31 dicembre 2011 abbiano un numero di dipendenti inferiore rispetto a quelli in forza al 31 dicembre 2010;
- per l'EET 2012: al 31 dicembre 2012 abbiano un numero di dipendenti inferiore rispetto a quelli in forza al 31 dicembre 2011;

La mancata erogazione dell'EET da parte delle aziende avviene solo nel caso in cui si verificano congiuntamente le due fattispecie sopraindicate.

L'EET viene erogato a decorrere per tutte le ore effettivamente lavorate a tutti i dipendenti (quadri, impiegati, operai, ad eccezione dei lavoratori a domicilio) in forza nel settore artigiano odontotecnico nel periodo di riferimento con le seguenti specifiche:

- agli apprendisti assunti sulla base della legge 196/97 pur non essendo questi direttamente coinvolti nella produttività aziendale o in forme produttive ad incentivo, ma contribuendo comunque all'andamento complessivo del settore, come condizione di miglior favore sarà riconosciuto l'EET, nella misura del 70% dell'importo spettante all'operaio del "livello 4°" a condizione che possano far valere un'anzianità aziendale di 6 (sei) mesi nel periodo di riferimento;
- ferme restando le regole di cui sopra l'EET non è erogato nel periodo di contratto di inserimento ma inizierà ad essere corrisposto a tali lavoratori nel mese in cui avviene la loro conferma a tempo indeterminato. A tale riguardo il contratto di inserimento è considerato utile ai fini della maturazione dell'anzianità aziendale del periodo di riferimento;
- ai fini dell'erogazione del premio saranno considerate come ore lavorate le ore di permessi retribuiti per assemblee e le ore di permesso per l'esercizio di cariche sindacali elettive previste dal contratto regionale di lavoro. Inoltre la retribuzione

[Handwritten signature]

[Handwritten signature] 10

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

riconosciuta al dipendente assente per infortunio sul lavoro avvenuto all'interno dell'azienda dovrà tener conto anche dell'EET;

- l'EET è escluso ai fini del computo del TFR.

9 - PREMIO DI PRODUTTIVITA'

9.1 NORME GENERALI

A tutti i lavoratori (esclusi i lavoranti a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza alla data di stipula del presente accordo e che risultino assunti prima del 1 gennaio 2010 verrà corrisposto dal mese di **novembre 2010** e sino al mese di **giugno 2011** un premio di produttività regionale, legato al consolidato andamento del settore di appartenenza nel periodo precedente. Tale premio ha le caratteristiche di cui all'art.53 della legge 122/10 (contratto di produttività)

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario pattuito.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti, differiti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogato nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso, nel periodo novembre 2010 - giugno 2011, per cause che non diano diritto alla retribuzione (diretta e/o differita) e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sarà sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 01 novembre 2010 al 30 giugno 2011, al lavoratore non sarà erogato, per i mesi successivi alla cessazione, alcun emolumento retributivo.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni.

9.2 OPERAI, IMPIEGATI, QUADRI

L'importo, a seconda del settore di appartenenza, è il seguente:

SETTORE ORAFI - ARGENTIERI

€ 122,00 (centoventidue/00), al lordo delle ritenute di legge da erogare in 8 (otto) rate mensili di pari importo, pari a € 15,25 (quindici/25) lordi mensili, indipendentemente dal livello di appartenenza;

SETTORE ODONTOTECNICI

€ 240,00 (duecentoquaranta/00) al lordo delle ritenute di legge da erogare in 8 (otto) rate mensili di pari importo, pari a € 30,00 (trenta/00) lordi mensili indipendentemente dal livello di appartenenza;

9.3 APPRENDISTI

Agli apprendisti assunti sulla base della Legge 196/97, sarà analogamente attribuito un premio lordo secondo le specifiche di seguito segnalate:

SETTORE ORAFI – ARGENTIERI

€ 85,40 = (ottantacinque/40) da erogare nelle stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire 8 (otto) rate di pari importo (pari a 10,675=€ mensili);

SETTORE ODONTOTECNICI

€ ...168,00 = (centosessantotto/00) da erogare nelle stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire 8 (otto) rate di pari importo (pari ad € 21,00 € mensili);

10 - VARIABILITÀ SETTIMANALE DELL'ORARIO DI LAVORO

Nell'ambito delle disposizioni previste dal CCNL rispetto alla gestione dei regimi di orario (art. 20 bis) e fermo restando l'istituto della flessibilità previsto nei vigenti CCNL, per far fronte alle frequenti e non programmabili variazioni di intensità nell'attività aziendale, l'orario settimanale normale di lavoro previsto dal CCNL può essere realizzato come media in un arco temporale plurimensile.

A tale scopo, previo accordo scritto tra impresa e lavoratori e RSA ove esistenti, di cui al prospetto allegato, potrà essere attuato un regime di orario normale di lavoro che comporti, nei limiti del CCNL, settimane con orari superiori alle 40 ore e /o settimane inferiori alle 40 ore.

Si conviene che la variabilità dell'orario normale settimanale non potrà superare le 48 ore.

Alla fine del periodo concordato o comunque a scadenze prefissate nell'accordo, sarà verificato se le ore retribuite nel periodo sono coerenti con una media di 40 ore. Nel caso risultassero superiori, per tutte le ore eccedenti sarà riconosciuta al dipendente una quota del 30% a titolo di maggiorazione per lavoro straordinario.

Tale riconoscimento è comprensivo dei riflessi su tutti gli istituti indiretti e differiti.

Nel caso risultassero inferiori, per tutte le ore mancanti sarà erogata in forma di indennità sostitutiva la quantità necessaria di ore che saranno prelevate dal monte ore di cui al punto 3 del presente accordo (accantonamento annuo di compensazione) o, eccezionalmente, in carenza del citato monte ore, utilizzando altri istituti contrattualmente previsti.

Queste compensazioni saranno erogate con la busta paga del mese successivo alle scadenze concordate. Tutti gli istituti contrattuali differiti ed indiretti saranno calcolati su un orario medio settimanale di 40 ore.

Le ore retribuite con la maggiorazione del 30%, saranno considerate quale prestazione di lavoro straordinario e concorreranno al raggiungimento del massimo delle ore previste dall'art. 21 del CCNL Orafi ed art. 6 CCNL Odontotecnici.

Complessivamente, la compensazione della variabilità settimanale dell'orario di lavoro non potrà superare il limite orario previsto dal CCNL per la flessibilità (in eccesso e in difetto).

L'andamento dell'utilizzo della presente normativa sarà soggetto a verifiche quadrimestrali.

11 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL RINNOVO DEL CCRL

Con il cedolino paga del mese di **dicembre 2010** le aziende comunicheranno ai lavoratori l'avviso di contributo straordinario per la stipula del presente contratto regionale da operarsi con una trattenuta di € 10,00= sul cedolino paga del mese di **gennaio 2011**. Tale trattenuta sarà versata sul c/c che sarà segnalato congiuntamente dalle segreterie regionali delle OOSS firmatarie il presente accordo.

Le trattenute saranno operate salva rinuncia individuale dei lavoratori interessati espressa per iscritto.

ez

12 - CLAUSOLA DI PREMIALITA'

Le Parti confermano che gli istituti disciplinati agli articoli 4) e 10) del presente accordo potranno essere applicati esclusivamente dalle imprese iscritte all'Ente Bilaterale Artigianato Veneto.

CONFARTIGIANATO del Veneto

[Handwritten signature]

FIM CISL del Veneto

[Handwritten signature]

CNA del Veneto

[Handwritten signature]

CASARTIGIANI del Veneto

UILM UIL del Veneto

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]